

3  
N. R.G. 5038/2013

LAVORO

98

N°

5038/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
Sezione Lavoro CIVILE

038/13

il

15.1.14

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa per controversia di lavoro, promossa da:

██████████ con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████  
██████████, elettivamente domiciliato in ██████████  
MILANO presso il difensore avv. ██████████

-Ricorrente-

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. ),

ISTITUTO ██████████ RAPPRESENTATI E DIFESI DAL FUNZIONARIO DELEGATO ██████████  
██████████ elettivamente domiciliati in Milano via Pola 11 presso gli uffici dell'USR Lombardia

e contro

PROF ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████ e dell'avv. ██████████, elettivamente  
domiciliato in ██████████ MILANO presso il difensore avv. ██████████

-Convenuti-

Oggetto: Altre ipotesi

**Svolgimento del processo**

Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 5 aprile 2013 il ricorrente conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale il MIUR, l'Istituto ██████████ e il signor ██████████ al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"accertare che il prof. ██████████ è stato illegittimamente inserito nella graduatoria di terza fascia per la classe di concorso C480 "reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva" e, conseguentemente,

m

dichiarare, ove necessario, l'illegittimità della graduatoria della graduatoria di terza fascia per la classe di concorso C480 "reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva" nella parte in cui prevede l'inserimento del prof. ██████████, dichiarare il diritto del ricorrente al mantenimento della titolarità dell'incarico per l'insegnamento senza trattamento di cattedra quale docente di scuola secondaria supplente per la classe di concorso C480 "reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica e televisiva" per 18 ore settimanali fino alla nomina dell'avente diritto e, per l'effetto,

condannare l'Istituto ██████████ - in persona del legale rappresentante pro tempore - ad adempiere al contratto sottoscritto in data 3.10.2012 e, conseguentemente, riassegnare al ricorrente l'incarico di insegnamento originariamente conferito,;

condannare l'Istituto ██████████ - in persona del legale rappresentante pro tempore - a versare al ricorrente le differenze retributive tra quanto percepito in virtù del contratto di lavoro sottoscritto in data 29.1.2013 per 7 ore settimanali di insegnamento e quanto avrebbe dovuto percepire in virtù del contratto sottoscritto in data 3.10.2012 per 18 ore settimanali di insegnamento, per il periodo dal 29.1.2013 sino alla data di reimmissione nell'incarico, eventualmente a titolo risarcitorio, il tutto con maggiorazione di interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Con il favore delle spese, diritti e onorari."

Rappresentava in particolare di essere da anni docente supplente a tempo determinato nella classe di concorso C480 "reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica televisiva" ed in particolare di essere stato inserito nelle graduatorie d'istituto della provincia di Milano in terza fascia dal 2009 al 2011; che con D.M. numero 62 del 13 luglio 2011 veniva prevista la formazione di una nuova graduatoria per la sostituzione di quelle preesistenti ma che, nella convinzione che si trattasse di un semplice aggiornamento, non aveva provveduto a presentare la domanda per l'inserimento nella graduatoria di terza fascia per la classe di concorso di appartenenza.

Deduceva poi che su chiamata del dirigente dell'Istituto scolastico ██████████ aveva sottoscritto dapprima un contratto annuale come aiutante tecnico di laboratorio di cine tv e quindi, il 1 ottobre 2012, aveva accettato un incarico di docenza per l'insegnamento di "Reparti di lavorazione per la ripresa cinematografica televisiva" classe C 480 con validità fino all'eventuale nomina dell'avente diritto.

Lamentava poi che il 21 gennaio 2013 l'incarico per tale classe di concorso era stato conferito al professor ██████████, a suo dire non in possesso dei titoli utili all'inserimento nella suddetta graduatoria e all'individuazione quale avente diritto all'insegnamento nella classe di concorso C480.

In particolare rilevava che per la classe di concorso in questione sono richiesti quali titoli di ammissione il "diploma di tecnico della cinematografia della televisione" purché congiunto a "diploma di qualifica di operatore cinematografico e cameraman" rilasciato dall'Istituto professionale senza che sia prevista la validità dei titoli equipollenti.

Risultando professor ██████████ unicamente in possesso di un diploma biennale di "tecnico dell'industria audiovisiva" e di un diploma triennale di "operatore della comunicazione audiovisiva" a parere del ricorrente sarebbe privo dei titoli necessari per l'inserimento in graduatoria.

Deduceva di aver inutilmente adito l'ufficio scolastico regionale sulla base di tali rilievi e, deducendo l'illegittima risoluzione del proprio contratto individuale di lavoro per violazione falsa applicazione del D.M.

30 gennaio 1998 recante disposizioni in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre, formulava le sopra indicate conclusioni.

Si costituivano il MIUR, l'istituto scolastico interessato ed il professor [REDACTED].

Il MIUR e l'Istituto [REDACTED] rilevavano preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del ricorrente. Tutti i convenuti chiedevano il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto in diritto.

#### Motivi della decisione

Il ricorso risulta infondato e non può essere accolto.

Come dedotto in via preliminare dal MIUR e dall'Istituto [REDACTED] il ricorrente è privo di interesse ad agire.

Da un lato infatti, non essendo il ricorrente inserito nella graduatoria contestata, non è legittimato ad impugnarla ed in ogni caso non sarebbe questa la sede propria trattandosi di materia ad oggi devoluta al giudice amministrativo; dall'altra risulta essere privo di interesse ad agire in considerazione del fatto che l'eventuale ed ipotetica estromissione del professor [REDACTED] dalla graduatoria non determinerebbe comunque il rivivere del suo contratto del 3 ottobre 2012, destinato ab origine a valere "fino alla nomina dell'avente diritto", poiché in tal caso verrebbe immediatamente individuato altro avente diritto sulla base della graduatoria per la classe C480 di cui il [REDACTED] non fa parte.

In ogni caso ricorso appare infondato anche nel merito atteso che i titoli sulla base dei quali professor [REDACTED] è stato inserito nella graduatoria pur con diversa denominazione dovuta all'evolversi dell'offerta formativa nella materia che ci occupa, si riferiscono alle medesime competenze di cui al vecchio "diploma di tecnico della cinematografia della televisione" ancorché congiunto al "diploma di qualifica di operatore cinematografico e cameraman".

Tanto risulta accertato dall'istituto scolastico [REDACTED] presso il quale il prof [REDACTED] ha presentato la domanda di inserimento in graduatoria che come previsto ha proceduto alla positiva valutazione (non indagabile in questa sede) di quelli offerti dal signor [REDACTED] considerandoli utili all'inserimento nella graduatoria e rilasciando il provvedimento di convalida che si trova allegato sub 4 al fascicolo di parte convenuta MIUR.

Le pretese del ricorrente risultano pertanto infondate e il ricorso non può che essere rigettato, risultando unicamente giuste ragioni per compensare integralmente le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando così provvede:

rigetta il ricorso. Spese compensate.

Riserva 60 giorni per il deposito dei motivi

Milano, 18/12/2013

Il Giudice

dott. Paola Antonia Di Lorenzo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro  
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 27 FEB 2014

LETTORIO  
dott. Amedeo MILARDI